IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. VI - Giugno 1924

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P.** I. Bolla del Giubileo, p. 161. II. Breve di oratorio privato pei sacerdoti che fan parte dei Consigli dell'Opera della Propagazione della Fede, 170. III. Breve d'indulgenze, facoltà e grazie per gli ascritti alla stessa Opera, 171. - **S. C. di Propaganda Fide.** Sulla precedenza dei Missionari Apostolici, 175. - **S. C. dei Riti.** Circa le Messe conventuali in chiese religiose e il *Te Deum* nell'Off. parv. B. M. V., 176. - **Commissione del Codice.** Dubbi su la competenza Rotale, 177. — **CONSULTAZIONI.** Dell'esenzione di un Seminario, 178. — **QUESITI MINORI** (17-20), 181. — **BREVI RISPOSTE** (33-38), 183. — **GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Circa il servizio militare dei chierici, 184. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 188.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

I.

Promulgazione del Giubileo universale dell'Anno Santo 1925 [*A. A. S.*, XVI, 209] (1).

Costituzione Apostolica. — PIUS EPISCOPUS, Servus servorum Dei: universis christifidelibus praesentes Litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem. — *Infinitâ Dei misericordiâ* sibi ad exemplum propositâ, identidem Ecclesia id consilii persequitur, ut, singulari aliqua via et ratione, ad culpae expiationem vitaeque emendationem homines alliciat ac revocet, qui solent, vel ob voluntatem a fide catholica abalienatam, vel ob segnitatem atque inertiam, usitata salutis adiumenta neglegere, et poenas admissorum vindici Deo pendendas ne cogitant quidem, nedum accurate efficaciterque considerent. Extraordinarium sane eiusmodi ad renovandos animos praesidium vobis, dilecti filii, auspicato afferet *Iubilaeum Magnum*, ex more institutoque maiorum in Alma hac Urbe proximo anno celebrandum; quod nostis nuncupari itidem *Annum Sanctum* consuevisse, quia et sanctissimis

(1) *Per comodo del parroci, che dovranno leggere al popolo la Bolla, diamo anche la traduzione italiana ufficiale:* — Pio Vescovo, Servo dei Servi di Dio, a tutti i cristiani che leggeranno le presenti Lettere, salute e apostolica benedizione. — Prendendo ad esempio l'infinita misericordia di Dio, la Chiesa si propone di quando in quando di richiamare ed attirare con mezzi speciali alla penitenza e alla emendazione della vita gli uomini che, sia per il loro volontario allontanamento dalla fede cattolica, sia per indifferenza ed inerzia, sono soliti di trascurare i mezzi ordinari di salvezza, e non solo non meditano accuratamente ed efficacemente, ma neppure ricordano che hanno dei debiti verso la divina giustizia. Ora un mezzo straordinario al rinnovamento spirituale delle anime, felicemente ve lo porgerà, o diletti figli, il *grande Giubileo*, che, secondo la tradizione, dovrà celebrarsi nel prossimo anno in quest'Alma Città, e che, come ben sapete, si suol chiamare *Anno Santo*, perchè s'inizia, si svolge e si

initur ducitur absolviturque ritibus et ad sanctitatem morum promovendam tam aptum habetur quam quod maxime.

Iamvero si unquam alias oportuit, at potissimum hodie oportet, ut vos, illud Pauli iterando, moneamus: *Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis;* quo quidem tempore nullum profecto opportunius commodiusque comparandis unicuique vestrum reconciliationis gratiaeque thesauris reperiatis. Nec dubitare licet quin divino Ecclesia instinctu piacularem hunc annum vertentibus annis, certo quodam intervallo, interiecerit; quippe quae, ut alios ritus — multo quidem ampliore significatione atque efficientia — ab Antiquo Foedere est mutuata salubriter, ita hunc quoque, ad Anni Sabbatici exemplum, in christianos mores induxerit. Maximis enim beneficiis, quae dominicum illud institutum Hebraeis, quinquagesimo quoque anno, afferebat, nonne gratiae praenuntiabantur et significabantur, quas fidelibus per Anni Sancti decursum impetrandas proponimus? Ratio quidem in utrisque haud absimilis, sed hae illis sic praestant, quemadmodum spirituales res terrenis rebus antecellunt. Quod scilicet Hebraei Anno Sabbatico, bonis recuperatis quae in aliorum ius cesserant, « ad possessionem suam » revertebantur; quod servi « ad familiam pristinam » sese liberi recipiebant et debitoribus aes alienum condonabatur, id omne apud nos felicius piaculari anno contingit atque efficitur. Quicumque enim paenitendo Apostolicae Sedis salutaria iussa, Iubilaeo magno vertente, perficiunt, iidem, tum eam, quam peccando amiserant, meritorum dono-

chiude con riti sacri e perchè adatto quant'altro mai a promuovere la santità dei costumi.

E invero, se mai altre volte lo fu, oggi è necessario in sommo grado che vi ammoniamo, ripetendo le parole di San Paolo: *Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis;* poichè non troverete altro tempo più opportuno di questo, per far tesoro del perdono e della grazia di Dio.

È infatti davvero per divina ispirazione che la Chiesa ha stabilito che nel corso degli anni, a determinati intervalli, ve ne sia uno particolarmente destinato all'espiazione; e a quella guisa che ha derivato salutarmente dall'Antico Testamento altri riti - dando loro però maggiore ampiezza, significato ed efficacia - così, ad esempio dell'Anno Sabbatico, ha introdotto quest'anno giubilare. Infatti in quei grandi benefici che tale istituzione sabbatica arrecava agli Ebrei ogni 50 anni, non erano forse preannunziate e significate quelle grazie che Noi proponiamo ai fedeli di voler lucrare durante l'Anno Santo? Lo scopo non è dissimile, sebbene queste siano a quelli di tanto superiori, quanto le cose spirituali sorpassano le terrene.

Se gli Ebrei nell'Anno Sabbatico, ricuperati quei beni che erano passati in altrui proprietà rientravano nei propri possessi, e i servi ritornavano liberi alla loro famiglia, e veniva condonato ai debitori il loro debito, tutto ciò tra noi cristiani ancor più felicemente si compie durante l'anno di espiazione. Tutti coloro infatti che, durante l'Anno giubilare, pentiti, adempiranno le salutari disposizioni di quest'Apostolica Sede, non solo riacquisteranno quel tesoro di grazie e di meriti che peccando avevano

rumque copiam ex integro reparant ac recipiunt, tum de asperrimo Satanae dominatu sic eximuntur ut libertatem repetant *qua Christus nos liberavit,* tum denique poenis omnibus, quas pro culpis vitiisque suis luere debuerant, ob cumulatissima Christi Iesu, B. Mariae Sanctorumque merita, plene exsolvuntur.

Verum non huc tantummodo — nempe ad animos singulorum expiandos eorumque morbis medendum — Iubilaei Magni producta per annum celebratio pertinet. Hoc enim *tempore accepto,* praeter locorum visitationem sanctissimorum et multiplicatas privatim publiceque pietatis exercitationes, uberrimarum e caelo gratiarum adiumenta plurimum habebunt momenti in excitandos universe ad altiorem sanctitatis gradum animos atque in societatem hominum reparandam. Etenim, ut exlex singulorum licentia in commune vergit detrimentum, ita, singulis ad bonam frugem conversis ad sanctiusque vitae institutum properantibus, consociationem ipsam humanam necesse est emendari arctiusque cum Christo Iesu cohaerere. Quam quidem emendationem utinam eventum hoc, pro praesenti rerum condicione, accelerando afferat. Nam, etiamsi rei catholicae haud exigua accesserint recentiore aetate incrementa, et multitudines — diu multumque expertae, spes melioris status quam sit inanis quamque inquietus exsistat, remoto Deo, animus — religionem ardentius veluti sitire videantur, oportet tamen, et populares et ipsas nationum effrenatas inhumanasque cupiditates, ad evangelicae legis praescripta, cohiberi et homines divina inter se caritate copulari. Est sane intellectu difficile, nisi eiusmodi caritatem —

perduto, ma, liberati dal triste giogo di Satana, riavranno la libertà che Cristo ci ha donata, e, per i meriti infiniti di Gesù insieme con quelli di Maria Santissima e dei Santi, saranno assolti da ogni pena dovuta alle colpe passate.

Senonchè non è da credere che la celebrazione del Giubileo, la quale si protrae per un intero anno, abbia il solo scopo d'indurre i singoli individui all'espiazione e alla cura delle loro infermità spirituali.

Infatti in questo « tempo accettevole », oltre la visita dei luoghi sacri e le svariate pratiche di pietà pubbliche e private, importanza grandissima avranno gli speciali aiuti del cielo ad eccitare gli animi verso un più alto grado di santità e di perfezione, ed a promuovere la restaurazione cristiana della società.

Poichè come la sfrenata licenza dei singoli si volge a danno comune, così la conversione dei singoli a una vita più santa, porta evidentemente l'intera umana società a emendarsi e a stringersi sempre più a Gesù Cristo. E voglia il cielo, che il prossimo avvenimento conduca e acceleri questa emendazione così necessaria oggi: poichè sebbene il cattolicismo in questi ultimi tempi possa vantare non lievi progressi e le folle – istruite da lunga ed amara esperienza ch'è vano sperare un migliore assetto di cose e la pace dell'anima quando si è lontani da Dio – sembrino ora quasi assetate di religione, è necessario tuttavia che le trasmodate cupidigie dei cittadini e delle stesse nazioni siano frenate dalle leggi del Vangelo e che gli uomini siano affratellati tra loro dalla carità di Cristo. Ma non si vede come possano ripristinarsi i vincoli di fratellanza fra i popoli e come possa ristabilirsi una pace durevole, se i

nimium diu, postremi belli causa, consopitam, immo etiam omnino depositam — et cives denuo induant et gubernatorum consilia redoleant, quo pacto fraterna populorum necessitudo et mansura pax redintegretur. Ad hanc profecto singulorum civitatumque pacificationem quantopere annus sacer valeat quantasque habeat opportunitates, vix attingere ac declarare attinet. Quid enim coniungendis inter se hominibus populisque conducibilius, quam ut ingens peregrinorum numerus Romam, in hanc alteram catholicarum gentium patriam, undique confluant, communem Patrem simul conveniant, communem fidem coniunctim profiteantur, ad sanctissimam Eucharistiam, unitatis effectricem, una promiscueque accedant, eumque imbibant augeantque caritatis spiritum, quem praecipuam esse christianorum notam vel sacra Urbis monumenta in memoriam redigant omnium mirificeque suadeant? Qua quidem caritatis perfectione cupimus Nobiscum illae coniungantur Ecclesiae, quas saeculare funestissimumque discidium a Romana Ecclesia distinet: nihil enim Nobis tam gratum tamque suave accidere posset, quam, si non eas quidem universas, at saltem multos ex earum gremio, ad unum Christi ovile redeuntes, peramanter, hac Iubilaei maximi occasione, amplexari filiorumque in numerum carissimorum adscribere. Praeclari optatissimique eiusmodi fructus fore ut ex Anni Sancti celebratione haud postremo loco hauriantur, aliqua profecto spe nitimur.

Ad alendam quidem excitandamque popularium pietatem maioremque percipiendam utilitatum copiam summopere utique prodesset, si res ita per Iubilaei cursum peragi ordinarique liceret quemadmodum

cittadini e gli stessi governi non si compenetrino di quella carità che per lungo tempo purtroppo, specie per causa della guerra, parve sopita e quasi abbandonata.

Non importa che ci tratteniamo molto ad esporre quanto conferisca l'Anno Santo e quante belle occasioni presenti alla pacificazione degli individui e delle nazioni. Che cosa infatti si può pensare di più atto ad affratellare gli uomini ed i popoli, di questo continuo affluire di pellegrini da tutte le parti del mondo a Roma, in questa seconda patria di tutte le genti cattoliche, per stringersi intorno al Padre comune, per professare insieme la stessa fede ed insieme accostarsi alla Ssma Eucaristia, vincolo di unità, per attingere ed accrescere quello spirito di carità che è precipua caratteristica dei cristiani, come ricordano ed inculcano a tutti gli stessi sacri monumenti dell'Urbe? In tale perfezione di carità vorremmo vedere unite a Noi anche quelle Chiese che da uno scisma antico e funesto sono oggi tenute lontane da Roma: niente vi sarebbe per Noi di più caro e più dolce che il vederle tutte tornare all'ovile di Cristo, nell'occasione di questo grande Giubileo; se non tutte, poter almeno abbracciare e scrivere nel numero dei nostri figli più cari molti di quelli che ad esse appartengono. Nè ci manca la speranza che simili desideratissimi frutti possano attendersi dalla celebrazione dell'anno Santo.

Molto, certo, varrebbe ad alimentare ed eccitare la pietà dei popoli e ad assicurare maggior abbondanza di frutti il poter celebrare il Giubileo in quella guisa e con quegli ordinamenti con cui si svolse nei tempi passati; tuttavia a supplire alle

ante actis aetatibus licuit; at quicquid efficacitatis ex rerum temporumque condicione aut statis ministeriis aut consiliis ad apparanda regundave futura sollemnia initis deesse quoquo modo possit, id benignissimus Deus, rogamus, divitiis copiose suppleat misericordiae suae.

Itaque, cum tanta catholicae rei redemptisque pretioso Iesu Christi Sanguine animis lucra atque emolumenta obventura et prospiciamus et fidenter Nobis spondeamus ac polliceamur, auctorem largitoremque bonorum omnium Deum implorantes, ut coepto huic Nostro favere hominumque voluntates ad paenitendum et singulari hac gratia fruendum allicere velit ac permovere, Romanorum Pontificum decessorum Nostrorum vestigiis insistentes, de venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium assensu, universale maximumque Iubilaeum in hac sacra Urbe a prima vespera Natalis Domini anno millesimo nongentesimo vicesimo quarto inchoandum et ad primam vesperam Natalis Domini anno millesimo nongentesimo vicesimo quinto finiendum, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra, ad ipsius Dei gloriam, ad animarum salutem et catholicae Ecclesiae incrementum, indicimus per has Litteras ac promulgamus, ac pro indicto promulgatoque haberi volumus.

Hoc igitur Anni Sancti decursu, omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui, rite expiati et sacra Synaxi refecti, beatorum et Petri et Pauli et Sancti Ioannis ad Lateranum et Sanctae Mariae Maioris de Urbe Basilicas semel saltem in die, per viginti continuos aut interpo-

deficienze che derivano dalle condizioni dei tempi o che potessero verificarsi per parte degli uomini nell'organizzare e dirigere le future solennità, invochiamo la benignità del Signore perchè provveda con la ricchezza delle sue misericordie.

Pertanto, avendo presenti i grandi vantaggi che saranno per venire alla Religione Cattolica e a tutte le anime redente dal Sangue di Nostro Signor Gesù Cristo, nella fiducia e coi voti più ardenti che si abbiano ad avverare, mentre imploriamo da Dio, autore e datore di ogni bene, che voglia benedire a questo Nostro disegno disponendo i cuori degli uomini alla penitenza ed eccitandoli a far tesoro di questa grazia speciale, Noi, continuando le tradizioni dei Romani Pontefici Nostri predecessori e col consenso dei Nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, per l'autorità dell'Onnipotente Iddio, dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, con le presenti Lettere indiciamo e promulghiamo, e come indetto e promulgato vogliamo sia ritenuto, il solenne ed universale Giubileo, che comincerà in questa sacra Città coi primi vespri del Natale del Signore di questo anno 1924 e terminerà coi primi vespri del Natale successivo: tutto a maggior gloria di Dio, per la salute delle anime, per l'incremento della Chiesa Cattolica.

Noi accordiamo e concediamo che nel corso di quest'Anno Santo possa lucrarsi l'indulgenza plenaria con l'intera remissione e perdono dei peccati, da tutti i fedeli, i quali, confessati e comunicati con le debite disposizioni, si rechino a visitare almeno una volta al giorno le Basiliche di S. Pietro, di S. Paolo, di S. Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore e preghino secondo la Nostra intenzione; e ciò per lo spazio di 20 giorni se trattasi di romani e di dimoranti in Roma, o almeno di 10 se

latos dies sive naturales sive ecclesiasticos, idest a primis vesperis unius diei ad integrum subsequentis diei vespertinum crepusculum computandos, si Romae degant cives aut incolae, si vero peregre venerint, per decem saltem eiusmodi dies, pie inviserint et ad mentem Nostram oraverint, plenissimam peccatorum suorum indulgentiam, remissionem ac veniam misericorditer in Domino concedimus atque impertimus. Quaenam autem, dilecti filii, sit in universum mens Romani Pontificis, profecto non ignoratis: at peculiare aliquid hac Iubilaei maximi occasione intendimus, quod vos ipsi Nobiscum impetretis. Pacem dicimus, non tam tabulis inscriptam, quam in animis consignatam, inter populos restituendam, quae, etsi non tam hodie fortasse abest, quam antehac afuit, adhuc tamen remotior, quam pro Nostra et communi exspectatione, videtur. Praecipuum igitur eiusmodi bonum si quidem vos, Urbis incolae advenaeque, solutis a culpa incensisque caritate animis, ad Apostolorum limina imploraveritis, nonne bene sperandum, fore ut Princeps pacis Christus, qui maris Galilaeae fluctus nutu olim sedavit, tandem aliquando suorum misertus, tempestates, quibus tamdiu Europa iactatur, considere sedarique item iubeat? Mens praeterea est Nostra, ut quicumque aut Urbem incolunt aut huc sunt Iubilaei causa peregrinaturi, duplex aliud Dei miserationi negotium instando commendent, quod maximis Nos curis sollicitudinibusque excruciat et religionis interest vehementer: scilicet ut acatholici omnes ad veram Christi Ecclesiam confugiant, et res Palaestinenses sic demum ordinentur et componantur, quemadmodum catholici nominis iura sanctissima postulant. —

pellegrini; giorni continui o alternati, computati al modo naturale o ecclesiastico cioè dai primi vespri del giorno fino all'Ave Maria del dì seguente.

Quale sia poi in generale, o diletti figli, l'intenzione del Romano Pontefice, voi certo non ignorate; tuttavia Noi desideriamo che nell'occasione di questo Giubileo voi vi uniate a Noi del domandare a Dio qualche cosa di particolare: intendiamo parlare della pace, non tanto di quella fissata dai trattati, quanto di quella che deve regnare nei cuori ed essere ripristinata fra i popoli; pace che se non è oggi così remota come per l'addietro, tuttavia ai Nostri ed ai comuni desiderî apparisce ancora troppo lontana.

Ma se voi, abitanti di Roma e pellegrini, sciolti dalle catene del peccato ed accesi nell'animo di carità, verrete ad implorare sulle tombe degli Apostoli questo bene principalissimo, non potremo forse a ragione sperare che Cristo, Principe della pace, il quale un giorno sedò con un cenno i flutti del mare di Galilea, mosso finalmente a compassione di noi, voglia ridare la calma e la serenità a questa nostra Europa che da tanto tempo si dibatte nella furia della tempesta?

È inoltre Nostra intenzione che tutti coloro che abitano a Roma o che vi verranno per il Giubileo, raccomandino alla misericordia di Dio altre due cose, che Ci danno tante sollecitudini e sono di sommo interesse per la Religione: cioè a dire, il ritorno di tutti gli acattolici alla Chiesa di Cristo e l'assestamento e l'ordinamento definitivo della Terra Santa, quali i diritti sacrosanti del Cattolicismo lo esigono ed invocano.

Quae autem supra servanda ediximus ut plenissima Iubilaei venia lucri fiat, pro iis qui aut morbo aliaque legitima causa in Urbe vel ipso in itinere prohibiti aut morte interim praerepti, praefinitum dierum visitationumque numerum nondum compleverint neve inchoaverint quidem, ita temperamus, ut iidem, a culpis rite absoluti ac sacra Communione refecti, indulgentiae remissionisque iubilaris participes perinde sint, ac si quattuor, quas memoravimus, Basilicas reapse invisissent.

Iam nihil est reliquum, dilecti filii, nisi ut vos amantissime Romam devocemus invitemusque omnes, ut his tantis divinae clementiae thesauris fruamini, quos Sancta Mater Ecclesia vobis lucrandos proponit. In quo ignavos desidesque vos esse dedeceat, quando, per haec potissimum tempora, tam vehementi aviditate, ne salva quidem fide officiique conscientia, ad quaestum terrenarum opum concurritur. Recolitote praeterea, quam magnus, superioribus aetatibus, peregrinorum ex omni ordine numerus in Almam hanc Urbem per Annum Sanctum, diuturnis, laboriosis infestisque plerumque itineribus, convenerint: quos nimirum ab aeternae beatitudinis studio nulla absterruerunt incommoda. Si quid autem molestiae aut iter eiusmodi aut in Urbe mansio pepererit, non modo castigatio haec, paenitentiae spiritu tolerata, ad veniam uberius promerendam adiumento erit, sed multis quoque, iisdemque omne genus, solaciis compensabitur. Urbem enim petituri estis, quam Servator hominum Iesus Christus delegit, ut suae esset religionis centrum et perpetua Vicarii sui sedes: Urbem, inquimus, unde

Le disposizioni pertanto che sopra abbiamo stabilite come necessarie a lucrare tutte le indulgenze del Giubileo, intendiamo che per coloro i quali durante il viaggio o qui in Roma, per malattia, per morte o qualunque altra legittima causa, non possano compiere entro il tempo stabilito il numero delle visite prescritte o neppure le le abbiano potute cominciare, vengano temperate in modo, che se confessati o comunicati, siano anch'essi partecipi della stessa indulgenza e remissione giubilare, come se di fatto avessero visitato le quattro Basiliche da Noi sopra ricordate.

Ed ora non ci resta, o dilettissimi figli, che di chiamarvi e d'invitarvi tutti a Roma per profittare di tutti i tesori di grazia che la Santa Madre Chiesa mette a vostra disposizione.

Il restare pigri e indifferenti dinanzi a un tale invito, sarebbe veramente deplorevole, quando si vede, specialmente ai nostri tempi, che, anche a scapito della coscienza e della moralità, si è tanto premurosi ed avidi nella ricerca dei vantaggi terreni. Vi sovvenga il ricordo dell'immenso numero di pellegrini, che nei passati tempi, anche a costo di lunghi, faticosi e talora pericolosi viaggi solevano affluire in quest'Alma Città durante l'Anno Santo; per essi non vi fu travaglio che valesse a distoglierli dal desiderio assiduo dell'eterna beatudine.

Anche se il viaggio o la permanenza in Roma dovesse arrecarvi qualche incomodo, voi sapete che questa molestia, se sopportata con spirito di penitenza, non solo contribuirà a farvi meglio meritare il perdono, ma sarà compensata da conforti di ogni genere.

Voi verrete, infatti, a quella città che Cristo, Salvatore degli uomini, scelse ad essere centro della sua religione e sede perpetua del suo Vicario; a quella città, ri-

ad vos et doctrinae sanctae et caelestis veniae securi purissimique latices effluunt. Communis heic omnium vestrum Pater, quem vos diligentem diligitis, bene vobis precabitur: heic ad vetustissima hypogea, ad sepulcra Principum Apostolorum, ad conditas gloriosissimorum Martyrum reliquias facilis pietati vestrae aditus: templa, praeterea, patebunt, tot saeculorum decursu in Dei sanctorumque caelitum honorem erecta, eâ sane magnificentiâ eoque artificio, ut in totius orbis admiratione nullo non tempore fuerint atque in posterum futura sint. Quae quidem christianae religionis monumenta si pie, si orando, ut decet, inviseritis, mirum fide quam experrecta quamque inclinata in melius voluntate in regiones quisque vestras redituri estis. Neque enim versari vos Romae oportet, ut cotidiani viatores hospitesque consuevere; immo etiam, profana quaelibet devitantes, paenitentiae spiritu imbuti, a quo tantum horum naturalismus temporum abhorret, et modestiam in vultu, in incessu, in vestibus potissimum praeferentes, id unice quaeritote quemadmodum animarum vestrarum negotia gerendo provehatis. In quo pro certo habemus Episcoporum vestrorum curam diligentiamque haud vobis defuturam esse peregrinantibus: aut enim praeibunt praeeruntque ipsimet agminibus vestris, aut sacerdotes honestissimosque laicos viros praeficient, quibus ducibus res et quam optime ordinetur et quam religiosissime perficiatur.

Ut autem Litterae hae Nostrae ad fidelium omnium notitiam facilius perveniant, volumus earum exemplis etiam impressis, manu tamen

petiamo, da cui scendono a voi i rivoli purissimi ed integri della dottrina più santa e del celeste perdono. Qui il vostro Padre comune, che vi ama, che voi riamate, invocherà su voi, benedicendovi, ogni grazia dal Cielo: qui troverete facile accesso alle antiche catacombe, al sepolcro del Principe degli Apostoli, alle insigni reliquie dei nostri martiri gloriosi: qui potrete visitare tutti quei grandi templi che nel corso di secoli furono eretti ad onore di Dio e dei Santi con tanto splendore e con tanta arte, che suscitarono e susciteranno sempre l'ammirazione del mondo intero.

Se questi monumenti della cristiana religione saranno da voi visitati con sentimenti di pietà e spirito di preghiera, come si conviene, è certo che ciascuno di voi ritornerà al proprio paese fortificato mirabilmente nella fede e avvalorato nella volontà. Voi pertanto non dovrete trattenervi in Roma a quel modo che sogliono comportarsi i viaggiatori e visitatori ordinari; ma, lontani da ogni distrazione profana, ripieni di spirito di penitenza, da cui purtroppo tanto rifugge il materialismo dei nostri tempi, modesti nel volto, nel portamento e specialmente nel vestito, dovrete essere intenti unicamente a provvedere al vantaggio delle anime vostre. Al qual proposito siamo sicuri che vi sarà di grande aiuto la diligente sollecitudine dei vostri Vescovi, i quali personalmente condurranno e guideranno le vostre schiere, o delegheranno sacerdoti o laici sperimentati, sotto la cui guida il pellegrinaggio sia bene organizzato e possa santamente effettuarsi.

Affinchè, pertanto, a tutti i fedeli giunga più facile la conoscenza di queste Nostre Lettere, intendiamo che anche agli esemplari di esse stampate, purchè sotto-

alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli igitur hominum liceat hanc paginam Nostrae indictionis, promulgationis, concessionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die undetricesimo mensis maii anno Incarnationis dominicae millesimo nongentesimo vicesimo quarto, Pontificatus Nostri tertio.

O. Card. CAGIANO,
S. R. E. Cancellarius,

P. Card. GASPARRI,
a Secretis Status.

Julius Campori, *Protonotarius Apostolicus.*
Raphaël Virili, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi.

Visa:
M. Riggi, *C. A. Not.*

Reg. in Canc. Ap. vol. XXIX, n. 45.

Anno a Nativitate Domini millesimo nongentesimo vicesimo quarto, die vicesimo nono mensis maii, festo Ascensionis Domini Nostri Iesu Christi, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Pii divina Providentia Papae XI anno tertio, praesentes Litteras apostolicas in atrio sacrosanctae Basilicae Vaticanae de Urbe, adstante populo, legi et sollemniter publicavi.

Ego IOSEPH WILPERT,
Decanus Protonot. Apostol. de numero Participantium.

scritte da un pubblico notaio e munite dal sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si debba dare la stessa fede, che si darebbe alle presenti, se venissero mostrate.

A nessuno pertanto sia lecito infirmare o contraddire temerariamente al documento di questa Nostra indizione, promulgazione, concessione e volontà. Che se qualcuno presumesse di attentare quanto sopra, sappia che egli incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma presso S. Pietro, il dì 29 maggio, dell'anno 1924 dall'Incarnazione di Nostro Signore, terzo del Nostro Pontificato.

II.

Si concede l'indulto di oratorio privato per tutti i sacerdoti ascritti ai Consigli dell' Opera Pontificia per la Propagazione della fede [*A. A. S.*, XVI, 219].

Breve. — PIUS PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. — Cum Moderatores Consilii Superioris generalis Pontificii Operis a Propagatione Fidei Nos enixis precibus flagitaverint, ut sacerdotibus in ipsum Consilium adlectis privati Oratorii indultum, de Apostolica benignitate, largiri dignemur, Nos ut presbyteri in tam frugiferum opus adlaborantes, peculiare nanciscantur pontificiae voluntatis pignus, optatis his annuendum ultro libenterque existimavimus. Quare, apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum, concedimus ut sacerdotes nunc et in posterum Praesides, adlecti in Consilia Nationalia enunciati Operis a Propagatione Fidei, Moderatores dioecesani, vel adlecti in Consilium sive Comitatum dioecesanum ubique terrarum, si forte detineantur infirmitate, quae ultra dimidium mensis perduret, de consensu Ordinarii, intra domesticos parietes, servatis religiose sacrorum canonum praescriptis, Missam celebrare, sive per quemvis sacerdotem rite probatum saecularem, seu, de Superiorum suorum licentia, regularem, absque ullo parochialium iurium praeiudicio, in sua praesentia iubere licite possint; quae tamen Missa diebus festis, praeter sacerdotem aegrotum si a Sacro faciendo abstinuerit, Missaeque inservientem, uni dumtaxat personae quae aegrotanti assideat, in ecclesiastici praecepti implementum valeat. Sacerdotibus vero nunc et in posterum ubique terrarum adlectis sive adlegendis in Consilium generale Operis enunciati, personale Oratorii privati indultum singulis anni diebus, licet sollemnioribus et sollemnissimis, Paschate Resurrectionis Domini non excluso, de respectivi Ordinarii licentia et arbitrio, concedimus; facta insuper facultate Missam celebrandi in navi, quando maritimum iter capessant. Verum praecipimus ut quod attinet ad decentiam et honestatem loci celebrationis Missae, iugiter serventur sacrorum canonum praecepta; et - pro Missa in mari - dummodo locus ad id delectus nihil indecens sive indecorum praeseferat, mare autem sit tranquillum et quodcumque absit periculum sacrarum Specierum effusionis a calice, et alter sacerdos, si adsit, superpelliceo indutus, eidem celebranti adsistat. Haec largimur, decernentes praesentes Nostras Litteras firmas, validas atque efficaces sempre extare ac permanere, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et sacerdotibus in dictum Opus Propagationis Fidei nunc et in posterum adlectis perpetuo suffragari,

sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter vel ignoranter, attentari contigerit. Non obstantibus quibuscumque contrariis. Praesentibus, perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

III.

Indulgenze, privilegi, facoltà e grazie spirituali concesse agli ascritti all'Opera Pontificia per la Propagazione della Fede [*A. A. S.*, XVI, 220] (1).

Breve. — PIUS PP XI. — Ad perpetuam rei memoriam. — Pontificium opus a Propagatione Fidei gratum maxime acceptumque est cordi Nostro; ideoque fidelibus in idem pium Opus adlectis, caelestes Ecclesiae thesauros, quorum dispensatores Nos voluit Altissimus, ultro libenterque reseramus. Audito igitur dilecto filio Nostro S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia ac Bb. Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus, nunc et in posterum ubique terrarum, frugiferum hoc in Opus Propagationis Fidei rite adlectis, die primo eorum aggregationis et, quotannis, Natalis, Circumcisionis, Sanctissimi Nominis Iesu, Epiphaniae, Paschatis Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Sanctissimae Trinitatis, Corporis Domini et Sanctissimi Cordis Iesu festivitatibus; item Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Praesentationis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis Virginis Deiparae; Inventionis et Exaltationis Sanctae Crucis; et festis Sancti Michaëlis Archangeli (nempe die vicesimo nono mensis septembris), et Sanctorum Angelorum Custodum (idest die secunda mensis octobris): festo Nativitatis Sancti Ioannis Baptistae ac festo Sancti Ioseph Deiparae Virginis Sponsi, atque eius sollemnitate (scilicet feria quarta subsequenti immediate alteram post Pascha Dominicam); festis natalitiis Sanctorum XII Apostolorum atque Evangelistarum; festis

(1) Richiamiamo l'attenzione su questo elenco, che è il più copioso fra quanti ne conosciamo concessi finora; in corrispondenza forse al singolare carattere di pontificia che riveste l'Opera.

Sancti Francisci Xaverii et Sancti Fidelis a Sigmaringa: celebritate Sanctorum Omnium: denique die XXII mensis iunii (anniversaria nempe die fundationis Congregationis a Propaganda Fide), vel uno e septem diebus continuis immediate respective sequentibus, ad cuiusque lubitum eligendo, quamvis ecclesiam vel oratorium publicum, admissorum sacramentali confessione rite expiati et caelestibus refecti epulis, visitent, ibique pro sanctae Fidei propagatione et ad mentem Summi Pontificis preces rite effundant, quo die iniuncta pietatis opera impleant, *plenariam*: — similiter inscriptis omnibus, ter quovis mense, totidem diebus cuiusque arbitrio eligendis; et die commemorationis generalis Sociorum omnium defunctorum; ac die commemorationis peculiaris Sociorum defunctorum, iam ad Consilium dioecesanum, vel chiliarchiam, centuriam, decuriam aut manipulum pertinentium, cuius quisque inscriptus est particeps, si vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti, quamvis ecclesiam aut sacellum, uti superius dictum est, orantes celebrent, a medietate praecedentis ad mediam usque noctem respectivi diei, quo die iniuncta adimpleant pietatis opera, etiam *plenariam* peccatorum omnium indulgentiam ac remissionem misericorditer in Domino concedimus. — Ad haec opportunis spiritualibus subsidiis adiuvare cupientes eosdem inscriptos omnes, in momento diversantes illo, a quo pendet aeternitas, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si, ut supra, poenitentes, confessi et Angelorum Pane refecti, vel quatenus id agere nequiverint, nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium patienti animo suscipiant, similiter *plenariam* indulgentiam admissorum omnium largimur. — Praeterea fidelibus nunc et in posterum, ubique terrarum, dicti Pii Operis sociis, quoties supplicationibus novemdialibus, triduanis vel octiduis celebrandis occasione festorum Inventionis Crucis et Sancti Francisci Xaverii, contrito saltem corde, intersint vel, legitime impediti, privatim ipsis precibus vacent, toties *quingentos* dies: quoties autem, contrito corde, cuivis adsint religiosae functioni iuxta Pii Operis tabulas habendae, toties de poenalium dierum numero, in forma Ecclesiae consueta, *trecentos* expungimus: postremo dies *ducentos*, qua vice contrito corde, ut supra, recitent Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, addita invocatione: « Sancte Francisce Xaveri, ora pro nobis », vel, ad finem Associationis, pietatis quodvis sive caritatis opus exerceant. — Porro Operam ipsam generalibus quibusdam privilegiis augere volentes, concedimus ut qua die generalis vel peculiaris commemoratio fit Sodalium defunctorum, altaria omnia ecclesiae vel oratorii publici, sive semipublici, in quo eadem commemoratio locum habet, Apostolico gaudeant privilegio pro Missis in eorundem Sodalium animarum suffragium per quemvis sacerdotem saecu-

larem sive, de Superiorum suorum consensu, regularem, rite litandis; nec non ut Missae omnes, sive ab aggregatis ad quodvis altare pro Sociorum defunctorum animabus expiandis iubendae, sive a sacerdotibus Piae Operae inscriptis, pariter in suffragium defunctorum Sociorum, item ad quodvis cuiusque ecclesiae altare litandae, illi animae pro qua celebratae fuerint perinde suffragentur, ac si fuissent ad privilegiatum altare peractae. — Placet insuper Nobis ut in Operam eandem adlecti sacerdotes zelatores peculiaribus polleant privilegiis, ideoque ipsis sacerdotibus zelatoribus concedimus personale altaris privilegiati indultum, quater in hebdomada. — Facultatem benedicendi quovis tempore privatim, de consensu Ordinarii saltem rationabiliter praesumpto, extra Urbem, unico crucis signo, Cruces, Crucifixos, rosaria, coronas precatorias, sacra nomismata et parvas ex metallo religiosas statuas, eisque applicandi Apostolicas indulgentias. Quod si adventus, quadragesimae, spiritualium exercitationum et sacrarum missionum tempore, sacras ipsi habeant conciones, hac benedicendi facultate publice utantur. — Facultatem ubique benedicendi unico crucis signo rosaria cum applicatione indulgentiarum a Patribus Crucigeris nuncupatarum et coronas (sive speciales, sive rosarii) cum applicatione indulgentiarum a Sancta Birgitta. — Facultatem benedicendi, in locis ubi non reperiantur religiosae domus Fratrum Minorum, Crucifixos unico signo crucis, eisque applicandi indulgentias Viae Crucis sive Calvariae, lucrandas, ad normam privilegii quo gaudent Minores Fratres, ab illis qui legitime impediantur quominus sanctas Stationes celebrent. — Facultatem ubique benedicendi nomisma Immaculatae Conceptionis (proprium Congregationis Missionis) cum applicatione adnexarum indulgentiarum. — Facultatem benedicendi cum adnexis indulgentiis nomisma Sancti Benedicti, in locis ubi minime exstent coenobia sive domus Ordinis dicti Sancti, quae huiusmodi privilegio fruantur. — Facultatem benedicendi atque imponendi, etiam unica formula, scapulare Sanctissimae Trinitatis, B. M. V. a Carmelo et Virginis Perdolentis, atque inscribendi, debitis conditionibus servatis, respectivis Confraternitatibus; Passionis D. N. I. C. (adhibito colore rubro proprio Congregationis Missionis) (1) et Immaculatae Virginis (adhibito caeruleo proprio Patrum Theatinorum), dummodo in loco, quo talis facultas exercetur, non adsint respective domus religiosae Trinitariorum, Carmelitarum, Servitarum et Theatinorum. — Facultatem inscribendi fideles Confraternitati Cordigerorum, in locis ubi non exsistant domus religiosae Minorum Conventualium, benedicendo et imponendo funiculum seraphicum. —

(1) Cfr. nel Rit. Rom., Appendix prior: *Bened. propriae nonn. Ord.* (Ed. Desclée 1914, p. 145*). Lo scapolare che impongono i Passionisti è invece nero (ib., p. 143*) e non è compreso in queste facoltà.

Facultatem inscribendi fideles Tertio Ordini saeculari Sancti Francisci, in locis ubi non sint dicti Ordinis canonice erectae Congregationes, benedicendo scapulari et cingulo. — Facultatem inscribendi fideles Confraternitati a Militia Angelica, ubi non exsistant domus religiosae Ordinis Praedicatorum, benedicendo et imponendo cingulum et nomisma Divi Thomae Aquinatis. — Facultatem denique sacerdotibus zelatoribus, qui, de licentia Ordinarii, in forma exercitiorum sacrarum concionum seriem impleverint, impertiendi, novissima ipsorum concionum die, Apostolicam christiano populo benedictionem, cum adnexa *plenaria* indulgentia, ab iis lucranda, qui saltem quinque adfuerint concionibus, et confessi ac sacra Synaxi refecti, ad mentem Romani Pontificis oraverint. — Peculiaria etiam privilegia largimur sacerdotibus Praesidibus et adlectis in Consilia Nationalia, Moderatoribus dioecesanis et sacerdotibus, qui sint participes Consilii vel Comitatus cuiusque ad provehenda Pii Operis negotia constituti; iis enim praeter omnes supra recensitas facultates quinquies in hebdomada personale privilegiati altaris indultum tribuimus; nec non facultatem benedicendi, in locis ubi non exstent Ordinis Praedicatorum religiosae domus, brevi formula a Sacrorum Rituum Congregatione adprobata die XXIII mensis novembris anni MDCCCCXVIII, (1) coronas Sanctissimi Rosarii cum applicatione indulgentiarum Ordinis Sancti Dominici. — Volumus etiam ut Operae inscripti sacerdotes, qui a Consilio Superiore generali renunciati fuerint sacerdotes zelatores Benemeriti, omnibus indulgentiis et privilegiis supra recensitis gaudeant. Sacerdotes denique in Consilium Superius generale adlectos singulari Nostrae voluntatis pignore complectentes, iisdem praeter omnia, quae supra numeravimus, privilegia, facultatem facimus benedicendi ubique, de consensu Ordinarii saltem rationabiliter praesumpto, unico crucis signo, privatim, quovis tempore; publice autem, si conciones habeant, tempore adventus, quadragesimae, spiritualium exercitationum et missionum sacrarum, rosaria, coronas, Cruces, Crucifixos, nomismata et parvas ex metallo statuas religiosas, cum Apostolicarum indulgentiarum applicatione. — Specialibus quoque indulgentiis cohonestare cupientes nonnullos ordines fidelium laicorum in eadem Opera inscriptorum, decernimus, ut sodales laici a Consilio Superiore generali renunciati Benemeriti, fideles laici in Consilia adlecti Superius generale, nationalia ac dioecesana, nec non laici praepositi Comitatibus sive Commissionibus paroecialibus, praeter indulgentias et privilegia

(1) Non essendo nel Rituale è bene riportarla qui: « Ad laudem et gloriam Deiparae Virginis Mariae, in memoriam mysteriorum vitae, mortis et resurrectionis eiusdem D. N. I. C., bene✠dicatur(-*ntur*) et sancti✠ficetur(-*ntur*) haec (*hae*) sacratissimi Rosarii corona(-*ae*): in nomine Pa✠tris et Filii et Spiritus Sancti. Amen ». L'uso della stola e dell'acqua benedetta è *facoltativo*.

omnibus inscriptis laicis concessa, solitis sub conditionibus, non ter, sicuti reliqui, sed quinquies in mense indulgentiam *plenariam* lucrari possint, totidem diebus eorum arbitrio eligendis; pariterque pro quolibet opere pietatis, sive caritatis, quod pro suo munere exercuerint, contrito saltem corde, loco ducentorum dierum, *quingentos* ipsis in forma Ecclesiae solita de poenalium numero dies expungimus. — Postremo edicimus ut socii in Operam Propagationis Fidei rite nunc et in posterum inscripti, hisce indulgentiis ac privilegiis fruantur a die aggregationis, usque dum in ipsa perseverent Pia Opera et praescriptas conditiones impleant: ut sacerdotes Zelatores, Moderatores dioecesani et adlecti in varia Consilia, nempe Superius generale, nationalia ac dioecesana, specialibus supra recensitis privilegiis tantum durante munere gaudeant; ut sacerdotes zelatores Benemeriti, favoribus sibi tributis utantur ad vitam: ut religiosarum Familiarum alumni enumerari possint in Operam Pontificiam a Propagatione Fidei, non modo uti sodales, sed etiam uti Moderatores dioecesani, Praesides, Consiliarii ac Zelatores, salvis praescriptionibus can. 693 § 4 Codicis iuris canonici. — Haec largimur, statuimus, mandamus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere; illisque ad quos pertinet sive pertinere poterunt, nunc et in posterum perpetuo suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignorantes, attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus, perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die XXV mensis martii, anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione di Propagazione Fide.

Si revoca il privilegio della precedenza annesso al titolo di Missionario Apostolico [*A. A. S.*, XVI, 243].

Decreto. — Sacra Congregatio de Propaganda Fide ob mutata temporum adiuncta, prae oculis habens auctum in Missionibus sacer-

dotum sive exterorum sive indigenarum numerum, ad mutuam inter eos caritatem magis fovendam, firmis manentibus ceteris privilegiis titulo Missionarii Apostolici adnexis, illud quod respicit praecedentiam eorundem Missionariorum Apostolicorum relate ad eos qui hoc titulo non sunt insigniti, omnibus rite perpensis, revocandum esse censuit ac per praesens decretum revocat.

Igitur unicuique sacerdoti, sive extero sive indigenae, ceteris paribus, in posterum secundum prioritatem sacrae presbyteralis ordinationis locus competet, ad normam can. 106 Codicis iuris canonici.

Datum Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 16 ianuarii 1924.

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† F. Marchetti-Selvaggiani, Archiep. Seleucien., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I. *Delle Messe conventuali, pei Religiosi.* — II. *Del* Te Deum *nell'off. parvo della B. V. M.* [*A. A. S.*, XVI, 248].

Dubbii. — Sacrae Rituum Congregationi, pro opportuna declaratione proposita sunt sequentia dubia; nimirum:

« I. An in novis rubricis generalibus Missalis Romani tit. I, n. 1, « ubi agitur de pluribus Missis Conventualibus sive in choro sive extra « chorum celebrandis, comprehendantur etiam ecclesiae Religiosorum « in quibus adest obligatio chori?

« II. An post editionem typicam Breviarii Romani, adhuc in suo « robore maneat decretum S. R. C. 3572 Rhedonen. 27 Februarii 1883, « ad I, quo Hymnus *Te Deum* in Officio parvo B. Mariae V., dici debet a « Nativitate Domini usque ad Adventum; in Adventu autem et a Sep- « tuagesima usque ad Pascha, tantummodo in festis B. Mariae Vir- « ginis? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus perpensis, respondendum censuit:

Ad I. *Negative;* seu non comprehendi, nec teneri Religiosos, iuxta Rubricas generales Missalis tit. III, n. 2 et canones 413, §§ 1, 2 et 610, § 2 Cod. iur. can. et Decreta (1331-1332) 13 Februarii 1666 ad 6 (1);

(1) « Regulares non tenentur ad plures Missas cantandas, quia illorum ecclesiae non sunt Collegiatae, sed appellantur proprie conventuales... » ex Gavant. p. III, tit. IX, n. 12.

(2514) 27 Martii 1779 ad 5 (1); et Decretum generale (3757) 2 Decembris 1891 (2); seclusis legitima consuetudine aut eorum constitutionibus.

Ad II. *Affirmative.*

Atque ita declaravit ac rescripsit. Die 2 maii 1924.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Circa l'azione giudiziale e competenza della Rota quanto ai decreti dei Vescovi [*A. A. S.*, XVI, 251] (3).

Dubbi. — 1° Utrum ad normam cann. 1552-1601 institui possit actio iudicialis contra Ordinariorum decreta, actus, dispositiones, quae ad regimen seu administrationem dioecesis spectent, ex gr. provisionem beneficiorum, officiorum, etc., aut recusationem seu denegationem collationis beneficii, officii, etc.

Et quatenus negative,

2° Utrum ob eiusmodi decreta, actus, dispositiones, actio iudicialis instituit possit saltem ratione *refectionis damnorum;* et proinde Ordinarius conveniri possit, ad normam can. 1557, § 2 et 1559, § 2, penes Tribunal Sacrae Romanae Rotae.

Resp.: *Negative ad utrumque* et ad mentem. Mens est: exclusive competere Sacris Congregationibus cognitionem tum huiusmodi decretorum, actuum, dispositionum, tum damnorum, quae quis praetendat ex iis sibi illata esse.

22 maii 1923.

P. Card. Gasparri, *Praeses.*

A. Sincero, *Secretarius.*

(1) « Laudandos esse, sed non cogendos ».

(2) S. R. C. declarat: 1°) « Regulares, iure consuetudinis aut eorum Constitutionum secluso, teneri tantum legere unam missam conventualem Officio videlicet diei respondentem, tempore a Rubricis praescripto, quamvis aliae ab illis essent canendae ut onera particularia adimpleantur ».

(3) Dubbio risolto dal solo Card. Preside, come di nessuna difficoltà: le motivazioni possono risultare anche dalla rotale riportata a p. 241 del vol. XXXV, ove già la Rota aveva affermata la propria incompetenza.

CONSULTAZIONI

Circa l'esenzione parrocchiale del Seminario.

Nella città episcopale di A l'arcivescovo metropolitano di B allora Amministratore Apostolico della diocesi di A testè dismembrata da B, eresse nel 1894 in parrocchia la chiesa cattedrale, assoggettandole « l'episcopio, il seminario e la sua villa, i canonici e mansionari, e loro familiari conviventi »: (*ipsum episcopium, adnexum Seminarium eiusque villicum, praeterea ipsos Rmos Canonicos, Mansionarios, necnon familiares cum ipsos degentibus*). Questo decreto di erezione in parrocchia fu impugnato dinanzi alla S. Sede per varie ragioni, principalmente per mancata interpellazione degli *interesse habentes;* e il Santo Padre, tutto considerato, concesse facoltà allo stesso Amministratore Apostolico, di sanare e convalidare la fatta erezione: *benigne commisit ut gratiam sanationis et convalidationis decreti impertiatur, adnexa cura animarum praebendae praeposituralì.* Attualmente dimorano in Seminario alcuni dei canonici, come ufficiali, insegnanti, o semplicemente come ospiti perpetui del Seminario. Riguardo a questi principalmente si disputa, dopo promulgato il codice, che al can. 1368 stabilisce chiaramente l'esenzione del Seminario. Il rettore si fa forte del canone, ma si oppongono i canonici sostenendo, in linea principale, non farsi luogo all'esenzione del Seminario. poichè lo stesso can. 1368 ha la clausola: *nisi in quibusdam Seminariis aliter fuerit a Sede Apostolica constitutum*, e nel caso, la giurisdizione parrocchiale sul Seminario fu stabilita dalla S. Sede, che fece suo l'operato dell'Amministratore Ap.; in linea subordinata poi sostengono, che, anche ammessa l'esenzione del Seminario, questa non si applica ai canonici che vi risiedono come ufficiali o insegnanti o come ospiti perpetui. Che dire del caso?

Osserviamo in primo luogo, incidentalmente, che, considerata la cosa in astratto, l'*Amministratore apostolico*, come, tale, non ha facoltà di creare, sopprimere o modificare le parrocchie: essendo infatti costituito *sede vacante* nulla può innovare, pel noto principio: *Sede vacante nihil innovetur.* Ma questa nota la poniamo qui, in astratto: nel caso concreto, essendo stato poi il suo decreto sanato e convalidato dalla S. Sede, non ha la nostra osservazione alcuna conseguenza. Tanto più che, probabilmente, trattandosi di *nuova erezione* di diocesi, il metropolita di B, avrà piuttosto agito come *esecutore* delle Bolle Pontificie di erezione, che non come semplice *amministratore di sede vacante*: ora è notorio che l'esecutore di tali Bolle viene munito dalla S. Sede di tutte le più ampie facoltà necessarie e opportune, salvo l'onere di riferire alla medesima S. Sede, entro un determinato tempo, su l'erezione da lui fatta. Comunque sia, la difficoltà che ha occasionato l'attuale consultazione, non è sorta prima del Codice, ma col Codice stesso, e riguarda l'applicazione da dare al nostro caso, del can. 1368.

Questo canone dice testualmente: « Exemptum a iurisdictione paroeciali « Seminarium esto; et pro omnibus qui in Seminario sunt, parochi officium,

« excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 891 (circa le con-« fessioni degli alunni, le quali il rettore non può ricevere), obeat Seminarii « rector eiusve delegatus, nisi in quibusdam Seminariis, fuerit aliter a Sede « Apostolica constitutum ». Si osservi bene la punteggiatura, e si vedrà che il canone è nettamente distinto in due parti principali: la prima si conchiude in questa breve formola: « Exemptum a iurisdictione paroeciali *Seminarium* esto »: riguarda il Seminario, cioè la *res*, il *locus*; trattasi dunque di esenzione *reale, locale*; dell'oggetto del libro III del Codice. L'altra parte invece pro omni-« bus qui in Seminario sunt, parochi officium... obeat Seminarii rector eiusve « delegatus », riguarda le *persone*, (oggetto del II libro del Codice) ivi dimoranti, stabilisce dunque una giurisdizione *personale;* la congiunzione *et*, che unisce i due membri del canone, dopo il comma (;) che li separa, dice dunque che qui si tratta insieme di giurisdizione reale e personale, cioè *mista.*

Ciò posto consideriamo prima la cosa da parte del diritto comune: se nel Seminario esistono canonici o beneficiati di altre chiese, e vi sono in perpetuo, come in proprio *domicilio*, molto più se anche ufficiali o maestri, ivi domiciliati, non vi ha dubbio che cadonosotto questa duplice esenzione locale e personale, poichè le parole del canone sono larghissime: *pro omnibus qui in Seminario sunt*, e sebbene più direttamente riguardino gli alunni e inservienti al Seminario, comprendono anche tutti coloro che « *degunt* in Seminario », che fanno cioè vita comune, conformandosi al regolamento del Seminario. Resterebbe però fermo, a nostro modo di vedere, il can. 1220, circa i funerali, poichè provvedendo qui la legge in modo *speciale* al funere dei canonici e beneficiati, non sembra che tale provvedimento venga poi assorbito e annullato nell'altro generale su l'esenzione del Seminario.

Questo diritto comune *attuale*, può forse venire eliso da un diritto particolare o singolare *precedente?* Bisogna distinguere: il canone medesimo reca la clausola *nisi in quibusdam Seminariis fuerit aliter a Sede Apostolica constitutum*; ma non reca altro: non parla nè di consuetudini, nè di statuti o decreti del Vescovo, anche sinodali precedenti; dunque, come già abbiamo osservato altre volte, tutte queste altre fonti di diritto particolare preesistenti restano inefficaci, poichè il legislatore le esclude, includendo *solo* la *suprema* autorità della Sede Apostolica. Nè il parroco che *prima* aveva sotto di sè il Seminario in virtù di altro diritto, non pontificio, può, dopo il Codice, appellarsi al diritto quesito. Qui non si tratta di mutazione nel diritto quesito, ma di mutazione nella legge, e del diritto che dalla legge deriva. Non varrebbe quindi appellarsi a un decreto vescovile precedente. Da tal decreto, come da ogni altra legge, o ius legale, derivano nelle persone contemplate, diritti, che potrebbero forse dirsi acquisiti, ma che stanno o cadono appunto con la legge o decreto donde risultano: abrogato o mutato quel ius legale, cadono dunque senz'altro i diritti derivati da esso alle persone: e nel caso il Cod. can. 6 n. 1 abroga senz'altro il ius legale precedente, ad esso *contrario*. P. es. prima del Codice il Prelato *nullius* non poteva aprire concorsi parrocchiali, nè dare le dimissorie per gli Ordini, il che spettava tutto al Vescovo viciniore: ora il Codice concede tal diritto al Prelato: potrebbe forse il Vescovo viciniore lagnarsi di lesione del diritto acquisito? Certo no: poichè quei diritti si modificano o periscono con la legge comune.

Quanto poi al diritto pontificio riservato nella anzidetta clausola del can. 1368 « nisi in quibusdam Seminariis fuerit aliter a *Sede Apostolica* constitutum », ci sembra il caso di fare un'altra distinzione. Tale clausola infatti *afficit* soltanto la seconda parte del canone, riguardante cioè la esenzione personale, non la precedente, riguardante la esenzione reale. Ne persuade di ciò non solo la struttura e la punteggiatura del canone (nota anche la rispondenza della locuzione - *in quibusdam Seminariis* [logicamente doveva attendersi: *circa quaedam Seminaria*] - all'altra della medesima *seconda* parte: « *in* Seminario sunt »), ma anche il parallelismo col can. 216 § 4: « Non possunt *sine speciali indulto apostolico* constitui paroeciae... mere familiares aut personales », ossia, la parrocchialità *personale* e quindi anche l'*esenzione personale*, è soltanto di diritto pontificio. Ora ciò in *subiecta materia* non può riguardare l'esenzione reale del Seminario, di cui nella prima parte; ma limita invece l'esenzione personale di quelli che sono nel Seminario, giusta la seconda parte del canone.

Posti e dimostrati questi principî, la conclusione pel caso che ci si propone risulta chiara. Non può dubitarsi dell'esenzione *reale* del Seminario di A, essendo questa subentrata senz'altro con l'andata in vigore del Codice.

Quanto invece all'esenzione *personale* di coloro che ivi sono, crediamo che questa non possa estendersi ai canonici e mansionari della cattedrale, che vi dimorano, avendo questi già una *parrocchialità personale* dalla S. Sede, in vigore del decreto sanato e convalidato dalla S. Sede come si espone nella fattispecie.

Che il decreto in parola attribuisca una parrocchialità personale, è chiaro dal suo tenore « praeterea ipsos Canonicos et Mansionarios, nec non familiares cum ipsis degentibus » *ovunque siano*, in Seminario, come nel territorio di altre parrocchie, restano sempre sotto la parrocchia della cattedrale. È proprio questo il "constitui paroecias *personales*" di cui al can. 216 § 4.

Piuttosto potrà sembrar dubbio che una semplice sanazione o convalidazione da parte della S. Sede, possa considerarsi come un « constitutum a Sede Apostolica » quale è contemplato e richiesto nel can. 1368.

Eppure la cosa è certa. Si consideri infatti che il decreto del Metropolitano nel caso in sè era nullo e inesistente, e che tutta la forza d'obbligare l'ha ricevuta unicamente dalla *sanazione* e *convalida* della S. Sede. Si tratta dunque di una confirmatio non in *forma communi*, ma in *forma specifica*, la quale rende l'atto perfettamente pontificio. Si ascolti il Ferraris, *Bibl. can.*, v. *Confirmatio*, n. 32: « Confirmatio in forma communi ea est qua superior, non « praecedente alia cognitione causae, actum ab inferioribus gestum confirmat « in eo statu in quo prius fuerat ». Or questa conferma, secondo il Reiffenstuel, *Ius can.*, lib. 2 Decret., tit. 30, n. 5, « nullum ius novum nec valorem tribuit « illi cui accedit,sed supponit actum iam validum eumque approbat, quatenus « de iure validus existit ». Invece la *confirmatio in forma specifica* giusta il « medesimo Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 7, « ea dicitur quae fit cum perfecta no- « titia totius negotii et omnium eius circumstantiarum. Et huiusmodi confir- « matio facta ex certa scientia *novum ius* tribuit actui, eumque *si forsan* « *antea invalidus fuisset, firmum reddit atque validum*, ut cap. 1, *de Tran-* « *saction.* iuncta Glossa *fin. ibid.* et notat alia Glossa in cap. *Ecclesia S. Ma-*

« *riae*, 10, v. *ab Ecclesia de constitut.*; Barbosa *ad Rubric. huius tit.*, n. 8; « Pirhing, num. 4 et communis. Siquidem huiusmodi confirmatio ex certa « scientia non est nuda et simplex confirmatio, sed potius est *nova concessio* « atque in effectu dispensatio, ideoque vim habet, actum ceteroquin nullum, « reddendi validum ». E al n. 18: « Ea quae per Papam confirmata sunt, di- « cuntur *papalia*, iuxta quod habetur cap. *Quod Apostolicae, de praebend.* in « 6°, ubi Pontifex inquit: *Cum provisio ipsius legati post impertitam a nobis* « *auctoritatem nostra censeantur effecta.* Concordat textus in L. 1. § *Sed neque*, « C. *de veteri iuri enucleand.* referens imperatorem sic loquentem: *Omnia* « *etiam merita nostra facimus, quia ex nobis omnis vis eis impertitur au-* « *ctoritatis* ».

QUESITI MINORI

17. » Quando sono in più persone a percepire i proventi del beneficio, p. es. i canonici statutari a norma dell'*Ad dirimendas* su la quota curata, il parroco predecessore o altri cui sia riservata una pensione, la massa delle distribuzioni su le prebende dei singoli canonici, come va regolato l'assegnamento degli aumenti di congrua, sì curata che beneficiaria testè concesso dal Governo?

R. Sembrerebbe quasi impossibile risolvere un quesito sì complesso, stante la grande diversità dei singoli casi, e molto più stante la controversia sul carattere giuridico di tali aumenti concessi: infatti secondo alcuni essi sono parte integrante la *dote* del beneficio e seguono le vicende di questo; secondo altri si tratta di un assegno personale, alimentare, *ad sustentationem rectoris*, del tutto estraneo alla dote del beneficio e che va tutto a chi lo percepisce. Ma nel caso pratico degli aumenti attuali, concessi dal governo italiano, non ci pare dubbio il loro carattere e il loro scopo: si tratta semplicemente d'una parziale redintegrazione del valore che la moneta ha perduto. Oggi come oggi, tutti sanno, che il valore reale della lira italiana cartacea, in cui il governo corrisponde gli assegni, non è che un quarto del nominale: quindi in realtà l'assegno che fin qui il governo corrispondeva p. es. a un parroco in lire 900 non equivaleva che a L. 225 ante-guerra, e per corrispondere l'assegno nel suo reale valore, che è l'oro, si sarebbe dovuto portare a L. 3600 circa. Gli aumenti attuali sono com'è noto ancora molto inferiori a questa somma: quindi in realtà non sono ma *aumenti*, parziali *redintegrazioni*. Ciò posto sembra oziosa la disputa intorno a chi debba percepire aumenti, che in realtà non ci sono: e la conclusione è che niente essendo mutato, se non forse in peggio, nell'assegno, niente deve mutarsi nella sua destinazione; ossia anche il cosiddetto aumento andrà ripartito tra gli aventi diritto, con la *stessa proporzione* della congrua precedente. Se p. es. nella massa comune un terzo andava in prebenda e due in distribuzioni, così pure andrà divisa la differenza *nominale* tra il vecchio e nuovo assegno; se della quota curata una somma stabilita, p. es. un quinto, andava ai canonici statutari, così ne andrà un quinto dell'attuale aumento; se p. es. un parroco su 900 lire ne corrispondeva 300

a titolo di pensione al suo antecessore dimissionario, ora sul nuovo aumento ne corrisponderà 833 riserbandosi per sè le residue 1667, etc.

18. – Il Vescovo di X ha dato ordine che al canonico N non si paghino certi canoni dovuti al canonicato, di cui è investito. Può il canonico N citarlo dinanzi al giudice laico? O altrimenti che deve fare per ottenere il suo avere?

R. Osta il can. 120 § 1; e quindi non resta che esporre il caso alla S. Sede (S. C. Concistoriale).

19. – Allorchè la Superiora chiede di fare entrare in clausura un medico, operaio, etc. giusta il can. 600, n. 4, è obbligata a dire, se lo sa, il nome e cognome o può limitarsi o chiedere il permesso *per un* medico, per *due* facchini, etc?

R. Il senso del can. 600 n. 4 è stato ampiamente e chiaramente definito dalla recente Istruzione su la clausura (cfr. q. vol., sopra, pag. 70–71). Per la *approvazione abituale* è certo necessario iscrivere nel libro *ad hoc*, ivi indicato, nome e cognome delle persone designate nell'istruzione « recenseant eos omnes ». Negli altri casi, *si tempus non suppetit*, la Superiora può far da sè; quindi, *a fortiori*, se non ha tempo nè modo di conoscere il nome e cognome sarà dispensata dall'enunziarli, e potrà *in tal caso* ottenere la semplice *licenza* di introdurre *un* medico, *un* chirurgo, *due* facchini, etc. Ma se ha tempo e modo, deve proprio esporre il nome e il cognome, per ottenere la vera e propria *approbatio*. Questa infatti non è mera licenza, ma *approbatio personae*, una dichiarazione cioè che il Vescovo non ha niente in contrario contro la persona di cui si propone l'ingresso: e ciò presuppone ad evidenza *ut quid minimun* l'indicazione del nome e cognome della persona.

20. – Nel can. 395 § 3, è stabilito che le *distribuzioni* degli assenti cedono ai diligenti etc., invece al can. 2381 è stabilito che gli assenti « non residenti » perdono tutto *il frutto* del beneficio pel tempo dell'assenza, che cede alla Chiesa o a causa pia. Come si concilia ciò, tenuto specialmente presente il can. 419 § 1, che cioè chi non è tenuto al coro, non è tenuto più alla residenza nei giorni in cui è libero dal coro o ha posto il sostituto?

R. Si suppone com'è chiaro che i canonici non siano *quotidiano choro adstricti;* poichè in tal caso è evidente che da quando le assenze, in cui si perdono le sole distribuzioni, a favore dei diligenti, hanno sorpassato il computo dei tre mesi di vacanza concessi dal can. 418, le ulteriori assenze, non legittimate da indulto, o almeno dal can. 421, sono contro la legge di residenza e vengono colpite dal can. 2381; cioè oltre la perdita delle distribuzioni, per cui nulla si muta, la quota diaria dei frutti viene devoluta a favore della Chiesa o causa pia, come fu già risoluto nella Toletana, S. C. C. ad VI; cfr. *M. E.* XXXII (1920) pagg. 268 ss. Qui la conciliazione è più che evidente.

Ma anche nel caso in cui *non omnes simul choro interpunt*, non essendovi alcun tempo di vacanze concesso, le assenze non giustificate da legge o indulto, e non riparate mediante il sostituto, sono contro il precetto della residenza: per esse il canonico perderà dunque insieme distribuzioni e *frutti di prebenda* « pro quota diei »: le prime cederanno o andranno ai diligenti, la quota dei frutti dovrà esser invece consegnata al Vescovo, che la investirà a favore della Chiesa o delle Cause Pie. Ove tutti i proventi risultino in distribuzioni si farà la consueta divisione per terzi.

BREVI RISPOSTE

33. - Il Vescovo nella scelta dei Canonici convisitatori è perfettamente libero; e se regge due o più diocesi anche se *aeque principaliter unite,* ha pieno diritto di portare seco a tal uopo in una i canonici dell'altra: ne segue dunque che questi ultimi pur visitando con lui l'altra diocesi e non quella del proprio Capitolo, sono da considerarsi presenti in coro a norma del can. 420, § 1, n. 32, ove non c'è infatti alcuna restrizione: *in visitatione diœcesis* e non *suae dioecesis*; nè si dica che il Codice non ha contemplato il caso di tale unione; cfr. invece can. 339 §. 5.

34. - Nel can. 488. n. 8 la parola *eorundem vicarii* significa non già i loro immediati subalterni, ma bensì coloro che *praedictis deficientibus*, interim, ex iuris praescripto aut ex probatis consuetudinibus, succedunt in regimine » (cfr. can. 198, § 1). Quindi non v'è alcuna parità fra codesti Vicarii subalterni, e i Vicari generali dei Vescovi; non possono affatto considerarsi come Ordinarii e molto meno può loro applicarsi il can. 198 §. 1: la loro potestà è invece unicamente e strettamente regolata dalle costituzioni o dal mandato ricevuto.

35. Il cameriere segreto soprannumerario di S. S. non ha diritto al *rocchetto*, che è insegna prelatizia; se vi ha diritto personalmente come *parroco* per privilegio, non può usare *insieme* le insegne dei parroci (in tal caso più degne, perchè prelatizie) e le insegne di cameriere segreto. È del tutto assurdo porre sopra il rocchetto il mantellone. Su la veste violacea con fascia e collare, può benissimo usare la cotta, non però il rocchetto. Qualora non inceda parato o almeno in cotta, ma col mantellone, nelle processioni, deve *seguire* immediatamente il celebrante.

36. - Perchè si abbia *l'impedimentum criminis* di prima specie (1075 § 1) fra due persone che vivente il coniuge ebbero prole fra loro, e dopo morto il coniuge vogliono sposarsi, religiosamente e civilmente, deve constare che si siano scambiati mutua *promessa* di nozze religiose, mentre era vivo il primo coniuge. Prima delle nozze il parroco (e il confessore nel caso del can. 1044, 1045) devono interrogarli su ciò; se il matrimonio è già fatto e non sia prudente interrogarli, e specialmente se tra la morte del primo coniuge e il matrimonio intercorse breve tempo, sicchè la promessa possa logicamente presumersi, si esponga il caso alla S. Penitenzieria. Il matrimonio è uno stato che può sanarsi, non una *giurisdizione* che possa supplirsi dalla Chiesa! (Cfr. can. 1972 « utroque coniuge vivente »... « post mortem »).

37. - I canonici titolari e *ad honorem* non possono usare le calze violacee, i fiocchi violacei o cremisi e il collare violaceo, l'anello etc. fuori della diocesi, eccetto i casi del can. 409 § 2, se non vi hanno diritto per altro titolo; in tale ipotesi infatti sono *specialia* insignia capitularia ». Si debbono eccettuare (salvo il caso che il documento della concessione non dica altrimenti) i capitolari di quelle cattedrali che *durante munere* sono protonotari, prelati, canonici o cappellani di S. S., essendo questo appunto un *altro* titolo, sebbene concesso *ratione canonicatus.*

38. - La denominazione di *economi* o *coadiutori*, in uso in alcune diocesi non basta per identificarli col *vicarius oeconomus*, o *adiutor* dei can. 473, 475, poichè molte volte equivalgono al semplice *vicarius cooperator:* si attenda piuttosto la descrizione che ne danno i canoni e che non si presta a equivoci. - Viceversa molte volte il nome di *vicario-economo* risponde a quello di vero parroco, p. es. in quei luoghi ove l'erezione della nuova parrocchia per cui è nominato il vicario, non è ancora riconosciuta dal governo, sebbene il Vescovo abbia già dato il decreto relativo.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Il Servizio militare dei chierici. (Regio decreto-legge n. 383, 17 marzo 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, 28 marzo). — Art. 1. - Gli studenti in Teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla Teologia avviati al sacerdozio cattolico, i quali siano arruolati nel Regio Esercito o nella Regia Marina possono ottenere dal Ministro per la guerra o per la marina che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi non oltre il compimento del 26° anno di età.

Cessa per i detti militari l'ottenuto beneficio se terminano o tralasciano gli studi intrapresi, prima del compimento di tale età.

Art. 2. - I Militari, i quali, compiuti gli studi di Teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime (parroci e vicari che risultino tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica) nei territori del Regno o delle Colonie, potranno essere provvisoriamente dispensati dal compiere la ferma semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di Sanità.

Art. 3. - Cessando dalla cura d'anime prima del compimento del 32° anno d'età, gli ammessi alla dispensa provvisoria devono immediatamente darne notificazione al Comando del distretto militare o alla Capitaneria di porto e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio alle armi a pena di essere dichiarati disertori.

Art. 4. - I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuino ad aver cura d'anime, sono del tutto dispensati dal compiere la ferma.

Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe di nascita.

Art. 5. - Salvo le eccezioni determinate dal regolamento, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva, sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità.

Art. 6. - Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Norme di applicazione del precedente. (Circolare n. 242 del Ministero della Guerra, Direzione generale leva sottufficiali e truppa, pubbl. nel *Foglio Militare Uff.* del 29 marzo). - Per l'esecuzione del soprariportato R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924, questo Ministero prescrive quanto segue:

1. *Ritardo del servizio.* — I giovani che, trovandosi nella condizione di cui all'art. 1 del citato decreto, aspirano a ritardare il servizio, debbono, al tempo della chiamata alle armi, farne pervenire domanda al Comando del distretto militare di leva. La domanda dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra e redatta su carta bollata da L. 3.

Il titolo al ritardo del servizio dovrà essere comprovato mediante attestazione, allegata alla domanda e redatta su carta bollata da L. 2, rilasciata dal rettore dell'Istituto in cui il giovane segua i suoi studi e vidimato per autenticazione e conterma dalla curia vescovile. Tale attestazione sarà conforme al modello *A* annesso alla presente circolare. Alla domanda sarà pure allegato il foglio di congedo provvisorio rilasciato al giovane dal Consiglio di leva.

2. I giovani ammessi al ritardo del servizio, che intendano di continuare a fruirne negli anni successivi, dovranno ogni anno, al tempo della chiamata della classe di leva, far pervenire al Comando del distretto militare di leva apposita attestazione, analoga alla precedente, redatta su carta bollata da L. 2.

3. Coloro che abbiano compiuto gli studi, o li abbiano tralasciati, oppure abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero infine ommettano di compiere in tempo utile le pratiche prescritte per la continuazione del ritardo, non possono ritardare ulteriormente la prestazione del servizio militare; epperò sono obbligati a presentarsi alle armi colla prima classe di leva che sarà chiamata.

4. I Comandi di distretto militare, per delegazione del ministro della guerra, ammettono al ritardo del servizio o alla continuazione del ritardo stesso i giovani i cui titoli siano riconosciuti regolari ed, all'atto della prima ammissione li provvedono di foglio di congedo illimitato mod. 34, nel quale sarà aggiunta la seguente annotazione:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione alle armi come studente (di teologia *ovvero* dell'ultimo o del penultimo anno di propedeutica alla teologia) in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924, con l'obbligo di comprovare ogni anno, al tempo della chiamata alle armi della classe di leva, che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare il servizio ».

5. Gli ammessi al ritardo del servizio saranno inscritti sul registro mod. 46 del regolamento sul reclutamento al pari degli studenti di università e degli altri studi superiori.

Per altro, della loro ammissione al ritardo sarà data notizia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) mediante separato elenco mod. 28, da inviarsi contemporaneamente a quello che comprende gli altri studenti ammessi al ritardo. Le domande e i documenti saranno conservati in atti presso il distretto militare.

6. Gli studenti di teologia o di propedeutica alla teologia che siano insigniti degli ordini minori e che non possano o non chiedano di essere ammessi al ritardo del servizio, continueranno ad essere assegnati, pel compimento della ferma, alle compagnie di sanità per essere impiegati come aiutanti di sanità.

7. *Dispensa provvisoria dal compiere la ferma.* Sono ammissibili a tale beneficio, per l'art. 2 del decreto, coloro che, avendo compiuto gli studi di teologia ed essendo stati ordinati sacerdoti, siano adibiti in cura d'anime, abbiano o non fruito del ritardo del servizio in applicazione dell'articolo 1 del citato decreto.

Le domande d'ammissione alla dispensa provvisoria, redatte in carta bollata da L. 3, saranno indirizzate al Ministro della Guerra e fatte pervenire

al Comando del distretto militare di leva al tempo della chiamata alle armi di classe di leva che abbia luogo dopo il compimento degli studi e l'ordinazione sacerdotale.

Alla domanda di dispensa provvisoria sarà unita una attestazione della Curia vescovile con la quale il vescovo (o persona da lui espressamente delegata) dichiari che il giovane è stato insignito del Sacerdozio cattolico ed è stato destinato in cura d'anime (1).

Tale attestazione sarà conforme al modello *B* annesso alla presente circolare e redatta su carta bollata da L. 2.

A prova del possesso della preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità sarà prodotta altra attestazione, conforme al modello *C*, annesso alla presente circolare e redatta su carta bollata da L. 2, con la quale il sanitario dell'istituto a cui appartiene il giovane, se è ufficiale medico in congedo del R. esercito o della R. marina, oppure un ufficiale medico del R. esercito o della R. marina, in servizio attivo permanente o in congedo, ma di grado non inferiore a capitano, designato d'intesa tra il Comando del presidio e la Curia vescovile dichiari che il giovane ha frequentato con profitto apposito corso in cui sia stato svolto il programma allegato alla presente circolare o possegga altrimenti le cognizioni tecniche e pratiche indicate nel programma stesso.

Alla domanda di dispensa provvisoria sarà pure unito il foglio di congedo del richiedente.

8. L'ammissione alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma sarà concessa per delegazione del Ministro dai Comandi dei distretti militari, i quali, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, provvederanno gli ammessi di un nuovo foglio di congedo illimitato in cui sarà inserita la seguente annotazione:

« Ammesso alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma quale sacerdote cattolico avente cura d'anime. Il titolare del presente foglio si intenderà ammesso alla dispensa in modo definitivo al compimento del 32° anno d'età, rimanendo però soggetto a tutte le eventuali chiamate della sua classe di nascita qualora dopo compiuta tale età, cessi dalla cura d'anime ».

9. I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria saranno tenuti in evidenza in apposito registro conforme al modello *D* annesso alla presente circolare. Il numero dei sacerdoti che fruiscono della dispensa provvisoria sarà comunicato ogni anno al Ministro della Guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) un mese dopo terminata la chiamata della classe di leva.

Quelli degli ammessi alla dispensa provvisoria, i quali abbiano continuato ad avere cura di anime saranno ammessi senz'altro alla dispensa definitiva

(1) Sono sacerdoti in cura d'anime, oltre ai parroci veri e propri e ai vice parroci, anche i vicari, intendendosi, con tale denominazione generica, ogni sacerdote che eserciti il suo ministero a pro della popolazione coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia, specie per quanto si attiene all'amministrazione dei Sacramenti, ed inoltre tutti i preposti a quelle chiese che dall'Autorità ecclesiastica siano ritenute necessarie al culto.

senza ulteriori pratiche, al compimento del 32° anno di età, e saranno depennati dal registro modello *D*.

10. Coloro che cessino dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, debbono immediatamente darne notificazione al Comando del distretto militare di leva e, decadendo con ciò dal beneficio della dispensa provvisoria, debbono presentarsi al distretto per imprendere il servizio militare con la prima classe che sarà chiamata sotto le armi, a pena di essere chiamati disertori e denunciati come tali alla autorità giudiziaria militare. La curia vescovile, dal canto suo, farà analoga comunicazione al competente Comando del distretto militare di leva ogni volta che abbia occasione di esonerare dalla cura di anime sacerdoti che per l'esercizio di essa erano stati ammessi alla dispensa provvisoria.

11. Per l'applicazione del 2° comma dell'art. 4 del decreto, la Curia vescovile darà notizia al competente distretto militare di leva dei casi in cui sacerdoti che siano stati ammessi alla dispensa definitiva dal compiere la ferma cessino di aver cura di anime ed assumano così l'obbligo di presentarsi alle chiamate alle armi della loro classe di nascita.

12. In caso di mobilitazione i sacerdoti cattolici aventi cura di anime ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva dal compiere la ferma, sono obbligati a presentarsi alle armi per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità. Le eccezioni a tale obbligo, all'intento di assicurare l'assistenza religiosa delle popolazioni saranno determinate dall'apposito regolamento sulle dispense delle chiamate alle armi.

MODELLO A.

. . . . . (1)

Il sottoscritto, nella sua qualità di Rettore del . . . . . dichiara ed attesta che il giovane . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 19 . . . a . . . . . ed arruolato nel R. Esercito (Distretto militare di . . . . .) è studente del . . . . . (2) ed ha perciò titolo al ritardo del servizio per l'articolo 1 del R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924.

. . . . . addì . . . . . 192 . .

Il Rettore

(firma) . . . . . .

(L. ✠ S.)

Visto si dichiara autentica la firma del. . . . . e si conferma la presente attestazione.

Dalla Curia Vescovile di . . . . . il . . . . . 192. .

(L. ✠ S.)

Il . . . . . .

(1) Istituto al quale è ascritto il giovane.

(2) Penultimo od ultimo anno di propedeutica alla teologia, primo, secondo, terzo o quarto anno di teologia.

MODELLO **B.**

DIOCESI DI . . . . . .

Noi, sottoscritto Vescovo di . . . . . dichiariamo ed attestiamo col presente certificato che . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 19 . . a . . . . . ed arruolato nel R. Esercito (Distretto militare di . . . . .) è stato ordinato Sacerdote ed è adibito in cura di anime quale . . . . . (1) (parrocchia, curazia, rettoria, di . . . . .) ed ha quindi titolo sotto tale riguardo alla dispensa provvisoria dal compiere la ferma per l'art. 2 del R. decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924.

. . . . . addì . . . . . 192 . .

(L. ✠ S.) *Il* . . . . . .

(firma) . . . . . .

MODELLO **C.**

Il sottoscritto, nella sua qualità di (2) . . . . . dichiara ed attesta che il . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato il . . . . . 19 . . a . . . . . ed arruolato nel R. Esercito (Distretto militare di . . . . .) possiede la preparazione sanitaria necessaria per l'impiego di aiutante di sanità avendo dato prova di avere appreso le cognizioni teoriche e pratiche indicate nel programma allegato alla circolare del Ministero della guerra n. 242 del 17 marzo 1924.

. . . . . addì . . . . . 192 . .

Il . . . . . .

(firma) . . . . . .

Visto: Il Comandante del presidio

(firma) . . . . . .

(1) *Parroco o Vice parroco, o Vicario* intendendosi con quest'ultima denominazione generica ogni sacerdote che eserciti il suo ministero a vantaggio della popolazione, coadiuvando il parroco nel governo spirituale della parrocchia specie per quanto si attiene all'amministrazione dei sacramenti, ed inoltre tutti i preposti a quelle chiese che dall'autorità ecclesiastica siano ritenute necessarie al culto.

(2) « Sanitario dell'Istituto di . . . . . ed ufficiale medico del Regio esercito (o della R. marina) » *oppure* « . . . . . (grado) medico del R. Esercito (o della R. marina) ».

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. P. — Con *motu proprio* del 25 marzo 1924 il S. P. ha fondato l'« Oratorio di S. Pietro » per la cristiana educazione della gioventù di Roma, negli splendidi locali costruiti e donati dai Cavalieri di Colombo, presso le mura vaticane: comprenderà una sezione maschile affidata ai sacerdoti secolari sotto la presidenza di un Prelato (fu poi nominato a tale presidenza mons. Borgongini-Duca, Segretario degli Aff. eccl. straord.); una femminile affidata alle figlie della Carità [*A.A.S.*, XVI, 177.

Con decreti della S. C. dei Religiosi ha approvato: *definitivamente* le costituzioni delle suore di S. Giuseppe di Tarantasia (6 febbraio), delle Ancelle di Gesù, di Varsavia e delle Suore Grigie di S. Elisabetta, di Breslau (6 aprile); *per un settennio* di esperimento, quelle delle Suore Terziarie Francescane di Carità dette « Pallottine » di Roma, delle Suore Francescane degli Afflitti in Varsavia (6 febbraio), delle Terziarie Francescane di St. Francis, dioc. di Milwaukee, delle Terziarie Domenicane di S. Caterina di Voorschoten, presso L'Aia (2 marzo).

Con decreti della S. C. di Propaganda ha pure approvato *definitivamente*, le Costituzioni delle Suore Missionarie di N. S. dell'Africa dette « Sœurs Blanches » (23 novembre), gli statuti per le Missioni dei Frati Minori (28 gennaio); dei Missionari Figli del SS. Cuore di Gesù, tanto di Verona, che d'Austria (18 marzo); per un *settennio* di esperimento quelle delle Suore Benedettine per le missioni estere, di Tutzing, dioc. di Augsburg (20 marzo) e dei Religiosi di Mariannhill (24 marzo).

Ha concesso il titolo di Basiliche minori, coi relativi privilegi (stemma conopeo e campanello) alle seguenti chiese e santuari: *28 luglio 1923*: alla chiesa di S. Vincenzo de Paoli in Madrid, centro dell'opera della visita a domicilio sotto il titolo della Medaglia Miracolosa; *4 dicembre 1923*: alla chiesa metropolitana di Bamberga dedicata a S. Enrico, di cui eleva la festa a rito doppio per tutta la Germania [p. 183]; *23 gennaio 1924*: alla chiesa parrocchiale di M. SS. delle Grazie in Este, dioc. di Padova [ib. p. 85]: *1 febbraio*: al santuario di M. SS. Consolatrix afflictorum in Verdelais, dioc. di Bordeaux [ib. 152].

Lettere Pontificie. — Nel fascicolo 2° degli *Acta Ap. Sedis* (1 febbraio 1924) sono pubblicate le lettere che il S. P. ha mandato a mons. Francesco Antonio Henle, vesc. di Ratisbona, a mons. Carlo Cox, vesc. tit. di Dioclea e vic. apostolico di Transvaal, a mons. Bartolomeo Lagumina, vesc. di Girgenti, a mons. Francesco Alberti, vesc. di La Plata, a mons. Giovanni Vescia, vescovo di Policastro del Golfo, al R.mo P. Matteo Crawley Boevey, direttore generale dell'Associazione per la consacrazione delle famiglie al SS. Cuore di Gesù (intronizzazione), ed a mons. Francesco M.ª Redwood, arciv. di Wellington, nella ricorrenza dei loro giubilei; a mons. Ignazio Dubowski, vesc. di Luceoria, per le feste di S. Giosafat Kuncewitz nella sua città nativa; a mons. Giovanni Agostino Germain, arc. di Tolosa, per le feste centenarie di S. Tommaso d'Aquino; a mons. Guglielmo Rosas y Arzieta, vesc. di Panama, circa il prossimo congresso cattolico nazionale; a mons. Natale Bruni, arciv. di Modena, ringraziando delle lettere di ossequio dei Vescovi dell'Emilia adunati a congresso; al medesimo circa il nuovo tempio da costruirsi in onore di S. Giuseppe; a mons. Giov. B. Luis Perez, vesc. di Oviedo, circa il Sinodo diocesano.

Nel fascicolo 3° leggiamo le seguenti: al barone de Pastor, circa la sua Storia dei Papi (già da noi pubblicata); a mons. Gius. Guérard vescovo di Coutances, a mons. Guglielmo de Keppler, vesc. di Rottemburgo, pei loro giubilei episcopali; al visconte d'Hendecourt, preside generale delle Conferenze di S. Vincenzo de Paoli, altamente lodando l'opera di queste; al cardinale Nasalli Rocca, arciv. di Bologna, e al collegio teologico di tale città, in ringraziamento di lettere d'auguri; a mons. Celso Costantini, deleg. apostolico in Cina, dandogli il mandato di convocare e presiedere in Shanghai il *primo* Concilio Plenario, della Cina, nella Pentecoste del 1924.

Nel fascicolo 5° una lettera al P. Enrico Hollmann, Maestro Generale dei Can. Reg. Crocigeri, pel XXV anniversario della sua nomina a tale carica;

al card. Dubois, arcivescovo di Parigi, lodandolo di avere ivi istituito una Scuola Superiore di canto gregoriano, affidandola ai Padri Solesmensi, del cui metodo tesse bello elogio [ib., p. 185]; al card. Lega, inviandolo a Ravenna per la solenne traslazione del corpo di S. Apollinare nella chiesa cattedrale.

Nel fascicolo 6° troviamo anzitutto la splendida lettera al card. Mercier arciv. di Malines, per le sue nozze d'oro sacerdotali, festeggiate solennemente il 12 maggio: lo loda per la sua dotta e strenua difesa della Scolastica, e pei suoi meriti pastorali e civili, a tutti notissimi; seguono le lettere al cardinale De Lai, Legato pontificio al Concilio Plenario Sardo tenuto in Oristano, e al card. Sincero per quello Regionale Aprutino tenuto in Chieti; al cardinale Frühwirth, Legato a Linz, per la solenne dedicazione della nuova cattedrale, al card. Giorgi, Legato in Terra Santa per la dedicazione delle due nuove basiliche francescane, sul Tabor e al Gethsemani (1), con importanti cenni storici sul culto degli antichi santuari ivi eretti; al card. Pompili, circa le feste del XVI centenario della dedicazione dell'Arcibasilica Lateranense, compiendo il cenno già datone nell'allocuzione concistoriale. Sono pure pubblicate una lettera a mons. Turner, vesc. di Buffalo, pel prossimo sinodo diocesano, e al R.mo P. Ledóchowski, Generale della C. d. G. circa la Università Gregoriana, ove il S. P. medesimo compì gli studi teologici, tessendo le lodi di quell'Istituto, e approvando la fondazione di un « Sodalicium » degli ex alunni, di cui sono annessi gli Statuti.

Cause di Beatificazione e Canonizzazione. — Sono stati pubblicati i seguenti Decreti della S. C. dei Riti: *27 febbraio 1924*: introduzione di causa del S. d. D. Paolo Ginhac, sac. prof. della Compagnia di Gesù (n. 31 maggio 1824 in Serverette dioc. di Mende, morto in Castres, dioc. di Albi, il 10 gennaio 1895: Postulatore della causa, il R. P. Aureliano Fagella, d. C. d. G.); *24 febbraio 1924*; su l'eroismo delle virtù della ven. Suor Maria di S. Eufrasia, Pelletier, fondatrice delle Suore del Buon Pastore.

Inoltre sono state tenute le seguenti Congregazioni:

19 febbraio 1924: *Preparatoria* circa due miracoli proposti per la causa di beatificazione del ven. Giuseppe Cafasso, sac. e direttore del Collegio Ecclesiastico di Torino;

26 febbraio: *Ordinaria* in cui fra l'altro si è discussa la revisione degli scritti dei Servi di Dio: Luca Belludi, sac. O. F. M.; Clelia Russo; Giacomo da S. Luigi, laico prof. dei Passionisti; Filiberto Vrau e Camillo Féron-Vrau, secolari di Parigi; Francesco Gonzaga, O. F. M. Vescovo di Mantova;

11 marzo: *Preparatoria* circa due miracoli proposti per la canonizzazione del B. Giov. Batt. Vianney, parroco di Ars;

19 marzo: *Generale*, sul martirio e sue cause, dei ven. Lorenzo Imbert, vesc. tit. di Capsa e Comp.;

8 aprile: *Preparatoria* circa le virtù della S. di Dio Lucia Filippini, fondatrice delle Maestre Pie Filippini;

29 aprile: *Antipreparatoria* sui due miracoli proposti per la beatificazione della ven. M. Michelina del SS. Sacramento;

13 maggio: *Preparatoria* sui due miracoli proposti per la canonizzazione della B. Maddalena Sofia Barat;

20 maggio: *Ordinaria* in cui fra l'altro si discusse intorno all'officio,

(1) All'uopo l'E.mo card. Giorgi, ricevè il 27 aprile la consacrazione episcopale dalle mani del Papa, nella Cappella Sistina, col titolo di Arcivescovo di Ancira, che dimise subito dopo.

messa e elogio del B. Lorenzo da Villamagna, dei Minori, e circa la revisione degli scritti di suor Vincenza M. Vicuña, fondatrice delle Figlie di M. Immacolata per le giovani domestiche; di suor M. Amelia Fristel, fondatrice della Congr. dei ss. Cuori di Gesù e Maria; di Giov. B. Turpin du Cormier e soci, uccisi, come si asserisce, in odio alla Fede.

Circoscrizione ecclesiastica. — Con la Costituzione Apostolica o Bolla *Dominici gregis* del 39 novembre 1923 il S. P. ha eretto la nuova diocesi di *Petrolina* nel Brasile, dismembrandone il territorio dalla diocesi di Pesqueira [idid., p. 216].

Con Breve Apostolico del 27 dicembre 1923 è stato eretto il nuovo *Vicariato Apostolico* di Fu-ning, in Cina, dismembrandone il territorio del vicariato apostolico di Fo-kien, che d'ora in poi si chiamerà di Fu-chow [ib., 82].

Con Brevi Apostolici sono state erette le seguenti *Prefetture Apostoliche*: 26 novembre 1923, di Kroonstad, nel Sud-Africa, dismembrandone il territorio dal Vicariato Apostolico del Kimberley [*A.A.S.*, XVI, 81]; 27 dicembre, di Tingchow in Cina, separandone il territorio dal Vicariato Apostolico di Fo-kien, oggi Fu-chow [ib., 82]; 27 dicembre, di Bengkoelen e quella del Banka e Biliton, dismembrate dall'antica prefettura di Sumatra (Indie olandesi) che d'ora in poi, per conseguenza, si chiamerà di Padang [ib., 83]; 31 gennaio, di Kong-moon in Cina, dismembrandone il territorio dal Vicariato Apostolico di Canton [ib., 150]; 11 febbraio, di Thsuapa, nel Congo Belga, dismembrandone il territorio dal Vicariato Apostolico di Nuova Anversa [ib., 153].

Sono poi stati rettificati i confini tra il Vicariato Apostolico di Léopoldville nel Congo Belga e le prefetture di Matadi e Kwango, le quali perdono il territorio di Kinshasa e Ndolo.

Nuovi Vescovi. — Nel Concistoro segreto, che tenne seguito a quello pubblico del 27 marzo in cui il S. P. solennemente impose nella Basilica Vaticana il cappello cardinalizio agli Emi Mundelein e Hayes, il S. P. preconizzò: mons. Giovanni Ireneo Joffily, già vescovo di Amazoni, arcivescovo di *Belém de Pará* (Brasile); mons. Giovanni Bernardo Mac Ginley, già vescovo di Cáceres, vescovo di *Monterey-Fresno* (California); mons. Giuseppe M. Parreira Lara, vescovo di *Amazoni*; mons. Giovanni Vescia, vescovo rinunziatario di Policastro, vescovo titolare di Gerico.

Dopo il Concistoro abbiamo le seguenti nomine: 10 aprile, mons. Giuseppe Lopez, vescovo di Garzón e mon. Pietro Rodriguez, vescovo di Ibagué (Colombia); 11 aprile, mons. Egisto Melchiori, vescovo di Nola, in luogo del venerando mons. Agnello Renzullo, dimissionario per grave età, eletto vescovo titolare di Filadelfia; 26, aprile, mons. Maurizio Clément, vescovo di *Monaco Principato* in luogo di mons. Bruley, dimissionario; 10 maggio, mons. Abele Antezana, della Congregazione della Missione, vescovo di Cochabamba (Perù).

Nomine Pontificie. — Registriamo cronologicamente: mons. Camillo Caccia Dominioni, *Canonico Altarista della Basilica Vaticana* (ha l'ufficio di ricevere i vescovi che vengono *ad limina* e rilasciare l'attestato della fatta visita); mons. Francesco Lazzara, *Referendario di Segnatura*; mons. Vincenzo Bianchi-Cagliesi, *Protonotario Apostolico di numero*: mons. Basilio de Sanctis, *Uditore della Nunziatura del Brasile*; D. Pietro Bastien, O. S. B., *Consultore della S. C. per la Chiesa di Oriente*; mons. Luigi Pellizzo, *Segretario della S. C. della Fabbrica di S. Pietro*; mons. Nicola Sebastiani, *Segretario dei*

Brevi ai Principi: il P. Pasquale Robinson, dei Minori, *Consultore della S. C. dei Religiosi e dei Seminari*; mons. Gisleno Veneri e il P. Giacomo Garcia, agostiniano, *Consultori della S. C. del Concilio*; i PP. Antonio von Asseldonk, dei Crocigeri, e Leone del S. Cuore di Gesù, Passionista, *Consultori della S. C. dei Religiosi*; mons. Francesco Solieri, *Consultore della S. C. dei Seminari*; mons. Francesco Guglielmi, P. Arsenio Vercanteren, O. F. M., P. Antonio Iglesias, O. F. M., *Consultori della S. C. dei Sacramenti*; P. Enrico Rosa, S. I., *Consultore della Pontificia Commissione per la Preservazione della Fede*; mons. Angelo Gaeta-Caselli, *Prelato Chierico di Camera*; mons. Andrea M. Micheletti, *Consultore della SS. C. dei Sacramenti e del Concilio*; i mons. Alfonso Bruni e Antonio Petti, *Prelati Chierici di Camera.*

Necrologio. — Mons. Nicola Széchenyi, vescovo di *Gran Varadino* (Rumenia); mons. Giuseppe Morabito, già vescovo di Mileto; mons. Michele Baldetti, già vescovo di Cortona; mons. Giuseppe Fiorenza, già arcivescovo di Siracusa; mons. Salomone Masa Sabbagh, vescovo caldeo di Amida (*Diarbekir*); mons. Girolamo Thomé da Silva, arcivescovo di *Bahia* (Brasile); mons. Giovanni Ed. Gunn, vescovo di *Natchez* (U. S. A.), e mons. Teofilo Meerschaert, vescovo di *Oklahoma* (U. S. A.); mons. Giulio Vaccaro, arciv. di *Bari*; mons. Rocco Caliandro, vescovo di *Termoli*; mons. Ferdinando Polloni; vescovo di *Bertinoro*; mons. Giuseppe Pelczar, vescovo di *Premislia*; mons. Giovanni Borachia, vescovo di *Massa Marittima*; mons. Sebastiano Walsh, vescovo di *Portland* (U. S. A.).

È in vendita

l'*Edizione monumentale del Centenario Francescano*

FIORETTI DI SANCTO FRANCESCHO

400 illustrazioni e decorazioni di Carlo Doudelet. - Testo interamente manoscritto. - Tiratura rigorosamente limitata, su carta a mano di Fabriano con filigrana speciale. - Legatura d'arte in cuoio e legno con fermagli di metallo.

Prezzo (fino al 24 dicembre 1924): Lire ***650*** *franco di porto e imballaggio speciale*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.